COMUNE DI MONZA

Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE MONZA BRIANZA

# PROTOCOLLO D'INTESA

Il **Comune di Monza** (di seguito, anche Comune), legalmente rappresentato dal Sindaco Paolo Pilotto, domiciliato per la carica in piazza Trento e Trieste, Monza,

e

il **Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza** (di seguito, anche Comando Provinciale), legalmente rappresentato dal Comandante Provinciale, Col. t.SPEF Gerardo Marinelli, domiciliato per la carica in piazza Diaz n. 1/B, Monza,

nel prosieguo definite anche "Parti"

**PREMESSO** che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

**CONSIDERATO** il protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.12.2022 dal Comando Provinciale e dal Comune di Monza, a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate al territorio del capoluogo brianzolo, nonché del segmento di spesa delle prestazioni sociali;

**CONSIDERATA** la convenzione sottoscritta in data 14.11.2023 dal Comando Provinciale, dal Comune di Monza e dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza, ai fini del recupero dell'evasione fiscale dei tributi erariali, tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Comuni;

**VISTO** il protocollo d'intesa nazionale stipulato in data 13 ottobre 2022 dall'Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza, dall'ANCI e dall'IFEL;

**PREMESSO** che il Comando Provinciale e il Comune di Monza, nella piena rispettiva autonomia e distinzione di ruoli e competenze istituzionali, intendono comunque sviluppare ulteriori forme di cooperazione e di scambio di informazioni più efficaci, tese a perseguire finalità comuni connesse al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e al conseguente recupero di somme sottratte a imposizione;

**PREMESSO** che l'implementazione dei rapporti di collaborazione tra le "Parti" risulta funzionale anche a rafforzare il contrasto all'abusivismo commerciale nonché all'esercizio abusivo di attività turistico-ricettive, situazioni che, di fatto, alterano l'equità sociale e incidono illegittimamente sulla libera concorrenza e sul mercato;

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*" che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "*agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*";

**VISTI** gli artt. 117 e 118 della Costituzione, secondo cui la regolamentazione amministrativa delle strutture ricettive è rimessa alla competenza regionale, anche a seguito di espresso rimando contenuto all'interno del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", c.d. Legge quadro in materia;

**VISTO** l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *"Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*", con particolare riferimento all'articolo 47 ("*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*");

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";

**VISTO** l'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 che prevede la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

**VISTO** il DM del 7 gennaio 2013 che ha introdotto, per ragioni di sicurezza, l'obbligo anche per le strutture ricettive di comunicazione alla Polizia di Stato delle c.d. "schede alloggiati" e di inoltro *on-line* delle stesse;

**CONSIDERATO** che sussiste il reciproco interesse istituzionale a sviluppare una collaborazione tra il Comune di Monza e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, al fine di valorizzare le competenze di polizia economico-finanziaria del Corpo e di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto a ogni forma di attività illegale che ha riflessi di natura tributaria anche locale o che incide sulle corrette dinamiche di mercato integrando di fatto forme di concorrenza sleale,

tutto ciò premesso e considerato, le "Parti" convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1**

*(Obiettivi e ambito della collaborazione)*

1. Con il presente protocollo di intesa le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di implementare le sinergie – anche attraverso la tempestiva condivisione di elementi informativi – e migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare:
   a. fenomeni di evasione/elusione tributaria, anche con riferimento ai "tributi locali" (quali, a titolo d'esempio, l'imposta di soggiorno);
   b. situazioni connesse ai traffici illeciti, anche di valuta, all'abusivismo commerciale organizzato e all'esercizio abusivo di attività turistico/ricettive (*bed and breakfast*, affitti brevi, ecc.), lavoro nero[1], vendita di merce contraffatta, che, di fatto, alterano le regole di libera concorrenza e del mercato,

   così favorendo l'affermazione della legalità, il recupero dell'evasione fiscale e l'emersione del sommerso.
2. La presente intesa ha l'obiettivo di rafforzare la sinergia tra le "Parti" confermando la collaborazione in essere nell'ambito:
   a. del protocollo di intesa stipulato a livello centrale in data 13 ottobre 2022 tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e la Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), richiamato in premessa;
   b. del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.12.2022 dal Comando Provinciale e dal Comune di Monza, a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

[1] Attesa la priorità strategica e la competenza specialistica della Guardia di Finanza ai fini del contrasto del "sommerso da lavoro", gli interventi della specie potranno essere oggetto di pianificazione con possibilità di organizzare servizi congiunti, anche con l'ausilio del competente Ispettorato Area Metropolitana di Milano (IAM Milano).

destinate al territorio del capoluogo brianzolo, nonché del segmento di spesa delle prestazioni sociali, richiamato in premessa;

c. della convenzione sottoscritta in data 14.11.2023 dal Comando Provinciale, dal Comune di Monza e dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza, ai fini del recupero dell'evasione fiscale dei tributi erariali, tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Comuni, richiamata in premessa, che prevede l'inoltro e lo sviluppo di segnalazioni qualificate tramite l'applicativo informatico "SIATEL – Punto fisco".

3. In particolare, l'azione sinergica delle Parti, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e fatte salve per il Comando Provinciale, le esigenze derivanti da prioritarie attività di polizia giudiziaria o economico-finanziaria, sarà orientata a:

   a. promuovere la legalità nel settore turistico/ricettivo, comparto particolarmente importante nel capoluogo brianzolo in termini di presenze e di indotto economico, attraverso la selezione delle posizioni ritenute a più alto rischio di evasione anche in forza della valorizzazione delle informazioni rivenienti:

      (1) dall'elenco delle strutture ricettive autorizzate a operare predisposto dalla Regione Lombardia - Direzione Turismo - S.I.R.T. - Sistema Informativo Regionale Turistico;

      (2) dai dati nella disponibilità del Comune di Monza al fine della riscossione dell'imposta di soggiorno o, comunque, della sicurezza locale;

      (3) da attività OSINT (*Open Source INTelligence*) autonomamente sviluppata dalle Parti;

      (4) dall'attività di controllo economico del territorio operata dal Comando Provinciale;

      (5) dalle segnalazioni comunque pervenute alle Parti e corroborate da preliminari riscontri;

   b. contrastare i traffici illeciti e le forme di abusivismo commerciale organizzato, valorizzando l'azione di controllo economico del territorio svolta dai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale nell'ambito dei propri servizi di istituto in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ovvero di scontrini e ricevute fiscali, di contraffazione marchi e pirateria audiovisiva, immissione in commercio di prodotti non sicuri ed ogni altra forma di illecito riconducibile alle competenze istituzionali della Guardia di Finanza (sommerso da lavoro, ecc.).

4. Per la segnalazione delle situazioni rilevanti sotto il profilo tributario, in linea con quanto previsto dai richiamati protocolli di intesa – centrale del 13 ottobre 2022, locale del 14.11.2023 – il Comune, tramite i competenti Uffici (Polizia Locale, Tributi, ecc), utilizzerà prioritariamente il predetto applicativo informatico "SIATEL – Punto Fisco".

5. Per la Guardia di Finanza, la collaborazione sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

**Articolo 2**

*(Modalità esecutive)*

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, il Comune di Monza:

a. comunica, per mezzo del Corpo di Polizia Locale, **informazioni, dati e notizie circostanziate e qualificate** ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità di natura economico-finanziaria, condotte fraudolente ovvero potenzialmente idonee ad integrare fattispecie di danno erariale, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b. mette a disposizione della Guardia di Finanza, per mezzo del Corpo di Polizia Locale, dati e informazioni che evidenzino diversi *alert* di rischio utili al perseguimento delle finalità descritte all'art. 1, *sub* 1. e 3., con particolare riguardo a:

   (1) controlli commerciali ed annonari e sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) di volta in volta rilasciate;

   (2) attività di polizia stradale e, in particolare, sul trasporto delle merci su strada e/o eventuali trasporti di valuta, soprattutto quando di rilevante importo[2];

   (3) interventi di polizia ambientale;

   (4) risultanze operative conseguenti a controlli dei cantieri edilizi e stradali;

   (5) notifiche effettuate per conto di Istituzioni o Enti pubblici, laddove si evinca che il destinatario possa essere un prestanome, o comunque che per condizioni soggettive e/o oggettive non possa rivestire il ruolo descritto negli atti notificati.

2. Per informazioni, dati e notizie **circostanziate e qualificate** si intende far riferimento a singole o plurime posizioni su cui convergono, ad una prima accurata analisi da parte del Comune di Monza, diversi ***alert* di rischio**, ivi comprese le segnalazioni interne, **che andranno evidenziati - per singola posizione - nella segnalazione indirizzata al Corpo**.

   Sulle segnalazioni effettuate:

   a. il Corpo si riserva di **richiedere ulteriori elementi e/o approfondimenti informativi** e/o documentali ritenuti utili al prosieguo dell'attività;

   b. potranno essere **indette delle riunioni ad *hoc*, al fine di approfondire ulteriormente le informazioni inviate**, nonché per "affinare" ulteriormente le modalità e i criteri di selezione dei soggetti ritenuti "a rischio".

3. Sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, la Guardia di Finanza:

   a. potrà utilizzare i dati e gli elementi acquisiti per le autonome attività di analisi, al fine di orientare e rafforzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio del Comune di Monza, dello Stato e dell'Unione europea;

   b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà al Comune di Monza, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali del Comune medesimo e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Il Comune di Monza, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

4. Ferma restando l'autonomia degli interventi negli specifici settori di competenza e fatta salva la comune necessità di contemperare le prioritarie rispettive esigenze di servizio, le Parti ritengono che gli obiettivi individuati dal presente protocollo possano essere perseguiti mediante:

[2] Nel caso in cui l'importo trasportato dai primi accertamenti condotti non sia congruo con la posizione soggettiva reddituale e/o economico-patrimoniale del trasportatore, ovvero quest'ultimo risulti essere colpito da provvedimenti giudiziari / di polizia, sarà avvisata la Sala Operativa del Comando Provinciale ai fini di un intervento congiunto.

a. la pianificazione di periodiche attività congiunte nei comparti sopra menzionati, anche con l'ausilio di unità cinofile;

b. incontri, con cadenza semestrale, per la condivisione e l'eventuale miglioramento delle metodologie di lavoro, fatte salve eventuali ulteriori esigenze di confronto di volta in volta manifestate.

**Articolo 3**

*(Referenti)*

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

   a. per il Comune di Monza:

      (1) sul piano programmatico, l'Assessore con delega alla legalità e trasparenza;

      (2) sul piano esecutivo, il Comandante della Polizia Locale che potrà avvalersi dei dirigenti delle strutture competenti per materia;

   b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza:

      (1) sul piano programmatico e quale supervisore dell'attuazione complessiva dell'intesa, il Comandante Provinciale;

      (2) sul piano esecutivo, il Comandante del Gruppo di Monza.

**Articolo 4**

*(Riservatezza e divulgazione dei dati)*

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.

2. A tal fine, in attuazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.

3. I dati oggetto di scambio tra le Parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

4. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.

**Articolo 5**

*(Ulteriori disposizioni)*

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.

2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 6**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente accordo:
   a. può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa;
   b. decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà durata triennale dalla medesima data, fatta salva la possibilità per ciascuna delle Parti di richiederne in qualsiasi momento la revoca.
2. Le Parti, ricorrendone i presupposti, potranno avviare un confronto per l'eventuale rinnovo dello stesso tramite formale manifestazione di volontà.
3. Le Parti stabiliscono che ogni comunicazione inerente l'attuazione del presente accordo avverrà utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
   a. Comune di Monza: monza@pec.comune.monza.it;
   b. Comando Provinciale di Monza Brianza: MB0500000p@pec.gdf.it.
   c. Gruppo di Monza: MB1000000p@pec.gdf.it.

Monza,

per

**IL COMUNE DI MONZA**

*F.to digitalmente*

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONZA
(Paolo Pilotto)

Firmato digitalmente da:
Pilotto Paolo
Firmato il 12/02/2025 11:22
Seriale Certificato: 1593073
Valido dal 04/07/2022 al 04/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

per

**IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MONZA BRIANZA**

*F.to digitalmente*

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. t.SPEF Gerardo Marinelli)

MARINELLI GERARDO
2025.02.11 09:57:32
Col.t.SPEF Gerardo Marinelli
CN=MARINELLI GERARDO
C=IT
2.5.4.4=MARINELLI
2.5.4.42=GERARDO
RSA/2048 bits